

COMUNE DI CENTO



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO SITO NEL COMUNE DI CENTO

Testo coordinato con le linee guida regionali, approvate con Deliberazione della Giunta regionale n.1454/2017 s.m.i. e alla deliberazione 2234/2018 s.m.i.;

Indice generale

ART. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 - LOCALIZZAZIONE E DESTINAZIONE.....	2
ART. 4 - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DOTAZIONE.....	3
ART. 5 - TIPOLOGIE DI BENI CONFERIBILI.....	3
ART. 6 - MODALITA' DI CONSEGNA E DI PRESA IN CARICO DEI BENI USATI.....	3
ART. 7 - MODALITA' DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO.....	4
ART. 8 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.....	5
ART. 9 - MONITORAGGIO ATTIVITA'.....	5
ART. 10 – SPESE DI GESTIONE.....	5
ART. 11 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE.....	5
ART. 12 - NORMA FINALE.....	6

ART. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e la gestione del Centro del Riuso (di seguito CdRi) sito nel Comune di Cento, quale struttura allestita a servizio dei cittadini e imprese operanti nel territorio *“per il ritiro, l'esposizione, la distribuzione e riparazione (ad esclusione di quelli con componenti elettriche ed elettroniche) senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo”*;
2. Nel CdRi si svolgono unicamente attività laboratoriali di riparazione e riutilizzo di beni, di ritiro, esposizione e distribuzione di beni usati, ancora utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, in buono stato di conservazione, anche da un punto di vista igienico, e funzionanti, che possono essere riutilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie.
3. Le finalità del CdRi sono le seguenti:
 - a. ridurre la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento;
 - b. favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita;
 - c. creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie;
 - d. creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate;
 - e. favorire una sinergia tra i centri del riuso ed i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

Esse costituiscono il riferimento per la regolamentazione dei centri del riuso da parte dei Comuni prevista dall'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a. prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto e che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - b. riutilizzo o riuso: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - c. centro del riuso: locale o area presidiata allestiti per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo;
 - d. centro del riuso comunale: centro del riuso gestito dal Comune di Cento direttamente o indirettamente tramite specifica convenzione con soggetti terzi;
 - e. centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - f. gestore del centro del riuso comunale: Comune di Cento o altro soggetto individuato dal Comune che gestisce il centro del riuso;
 - g. bene usato: materiale o oggetto in buono stato e funzionante, suscettibile di riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originarie, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni;
 - h. conferitore: chiunque del territorio comunale o sovra-comunale consegna, a titolo gratuito, un bene usato integro e funzionante;
 - i. utente: chiunque del territorio comunale o sovra-comunale preleva presso il CdRi un bene usato al fine del suo riutilizzo.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE E DESTINAZIONE

1. Il CdRi è situato nel Comune di Cento, in Via Borgo dei Casoni, nell'ambito di locali di proprietà del Comune di Cento;
2. Il CdRi è destinato a svolgere un servizio di ritiro, esposizione e consegna di beni destinati ad

- un loro riutilizzo, laboratori per la riparazione di beni non inseriti nella filiera dei rifiuti;
3. Il CdRi non svolge funzioni di raccolta rifiuti di alcuna natura o destinazione.

ART. 4 - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DOTAZIONE

1. Il CdRi è costituito da un locale dedicato, più un locale di servizio ed è allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza del lavoro.
2. Il CdRi è suddiviso in zone, nell'ambito delle quali vengono svolti, in sintesi, i seguenti servizi:
 - a. ricevimento e prima valutazione dello stato dei beni conferiti;
 - b. deposito ed esposizione;
 - c. registrazione e prelievo.
3. Il CdRi è dotato di:
 - a. registro carico e scarico beni e registro utenti;
 - b. mobili e attrezzature tecniche per l'esposizione dei beni;
 - c. attrezzature informatiche e sistema informatico;
 - d. cartellonistica e segnaletica.

ART. 5 - TIPOLOGIE DI BENI CONFERIBILI

1. Al CdRi possono essere conferite le tipologie di beni di cui alle Linee Guida regionali - delibera 1454/2017 s.m.i., indicate all'allegato 1.
2. In riferimento ai beni cod 07 "mobili ed elementi di arredo" di cui all'allegato 1, il conferimento e trasporto presso il centro del riuso, è condizionato alla preventiva verifica di disponibilità al ritiro da parte del gestore.
3. Non possono essere conferiti tipologie di beni diverse da quelle indicate all'allegato 1.
4. Non possono essere conferiti beni che, per il loro stato d'uso, condizioni igieniche, tipologia, sono destinati ad essere conferiti alla Stazione ecologica.
5. L'operatore può rifiutare il conferimento di beni idonei per ragione legati a forza maggiore (problemi di spazio, eventi straordinari, sicurezza del Centro e/o degli operatori, ect.) o non conformi al presente Regolamento.

ART. 6 - MODALITA' DI CONSEGNA E DI PRESA IN CARICO DEI BENI USATI

1. Le procedure di consegna e presa in carico dei beni usati, condotte dagli addetti al servizio di custodia del riuso, sono indicativamente le seguenti. Un ulteriore riferimento è rappresentato dalle Linee Guida regionali (cfr. delibera n.1454/2017 s.m.i.):
 - a. verifica delle caratteristiche del bene al fine di determinarne o meno l'accettazione;
 - b. compilazione del registro carico e scarico dei prodotti, che verrà periodicamente pubblicato nel sito istituzionale;
 - c. compilazione della targhetta di catalogazione del bene corrispondente al n. ro di registro;
 - d. deposito per tipologia e gestione esposizione;
 - e. trasmissione periodica report all'Amministrazione comunale titolare;
2. I beni consegnati sono affidati al gestore del CdRi il quale è responsabile della custodia degli stessi e non potranno essere richiesti in restituzione, una volta conclusa l'operazione di conferimento;
3. Il conferimento è gratuito e non potrà essere richiesto alcun contributo in denaro e/o altre utilità;
4. Trascorso un anno, ma non oltre quattordici mesi dalla presa in carico, i beni presenti nel CdRi non ancora prelevati sono considerati rifiuti urbani e vengono conferiti, su richiesta del gestore del CdRi, al Centro di Raccolta dei rifiuti. Il loro trasporto dovrà essere effettuato, nel rispetto della normativa in materia di circolazione dei rifiuti, a cura dell'affidatario del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani che si potrà eventualmente avvalere del personale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per le operazioni di carico presso il CdRi; i costi di tale conferimento si considerano compresi nelle spese di funzionamento generale del Centro di Raccolta.

ART. 7 - MODALITA' DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO

1. Il gestore del CdRi verrà individuato, con separato provvedimento in conformità agli indirizzi della Giunta Comunale, fra gli enti del terzo settore, fra le associazioni di volontariato o fra le persone iscritte al registro del volontariato civico individuale, a seguito di avviso pubblico.
2. La gestione del CdRi deve assicurare l'ottimizzazione del riuso di beni usati non ancora a fine del loro ciclo di vita, permettendo il loro ritorno in circolazione e riutilizzo.
3. La gestione del CdRi deve avvenire sempre nel rispetto del principio che il materiale del Centro deve servire a coprire le necessità degli utenti che ne usufruiscono ed evitare che si sviluppi il commercio dei materiali prelevati e contrastarne l'accaparramento o un suo sfruttamento a fini commerciali.
4. Di seguito vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune condizioni di consegna ed accesso:
 - a. l'accesso all'utenza è consentito solo durante l'orario ed i giorni stabiliti d'apertura al pubblico;
 - b. il conferimento dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisa per tipologia avendo cura di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riuso;
 - c. non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali;
 - d. possono essere conferiti beni ancora in buono stato (anche da un punto di vista igienico-sanitario), funzionanti, che possono essere effettivamente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie;
 - e. il gestore del CdRi, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali dei beni consegnati assicurando una verifica dello stato e della funzionalità dei beni usati affinché possano essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie. Il Gestore potrà realizzare minime attività di ripristino e/o riparazione, da eseguirsi esclusivamente a propria discrezione e volontariamente, senza pretesa di compenso alcuno;
 - f. il gestore del CdRi potrà organizzare in collaborazione con artigiani del mestiere, artisti o cittadini, e previo accordo con l'Amministrazione Comunale, percorsi didattico-educativi rivolti ad Istituzioni Scolastiche, Enti o gruppi di utenti, allo scopo di promuovere la pratica del recupero e della rigenerazione dei materiali;
 - g. gli utenti che prelevano i beni al CdRi sollevano il Gestore, il Comune ed i suoi operatori da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente al prelievo del bene, comprese le responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal loro uso proprio ed improprio;
 - h. i soggetti conferitori e gli utenti sono tenuti a compilare gli appositi moduli predisposti in conformità alle Linee Guida regionali approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 2234/2018 s.m.i. riportati all'allegato 2;
 - i. i beni usati devono essere conferiti all'interno del Centro del Riuso direttamente da parte dei soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale presente;
 - j. all'interno del CdRi possono essere svolte operazioni di trasformazione o riparazione dei beni conferiti al fine di un loro riutilizzo, esclusivamente mediante l'istituzione di laboratori e attività specifiche di recupero o educative (corsi, hobbistica, sostegno sociale, ecc) da attivarsi con specifico provvedimento su richiesta dei privati/associazioni o per indirizzo proprio della Giunta Comunale;
 - k. il personale addetto è tenuto a mantenere il CdRi in uno stato di ordine e decoro, nel rispetto del presente Regolamento: ogni anomalia o problematica dovrà essere segnalata all'Ufficio Comunale di riferimento;
 - l. nessun tipo di attrezzatura, dotazione presente nel Centro o bene conferito potrà essere sottratto, anche in via temporanea, dal CdRi;
 - m. dall'attività del CdRi non può derivare alcun lucro a privati, né può costituire vantaggio diretto o indiretto per l'esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro, è pertanto vietato il prelevamento di beni da parte degli operatori dell'usato o operatori commerciali;
 - n. qualora venga accertato che chiunque, usufruendo del riuso, faccia commercio con i materiali prelevati o, ne smembra i componenti per recuperare parti pregiate (es.: rame,

ottone, ecc.), trasformando il resto in rifiuti, verrà disabilitato dalla procedura di ritiro e non potrà in alcun modo effettuare ulteriori prelievi;

- o. l'Amministrazione comunale si riserva di mettere gli oggetti presenti presso il Centro a disposizione degli Istituti scolastici, delle Onlus e delle Associazioni operanti nel territorio senza fini di lucro individuate presso i registri regionali delle organizzazioni di volontariato e ad associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, a titolo gratuito e per finalità connesse alla loro attività istituzionale.

ART. 8 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Al fine di garantire un corretto utilizzo da parte dell'utenza del Centro potrà essere stabilito con separato atto di Giunta Comunale il versamento di un contributo da corrispondere in fase di prelievo per ciascuna tipologia di bene, il numero di versamenti e prelievi massimi. La necessità ed entità di un eventuale contributo (eventualmente anche a titolo di offerta) per il prelievo di beni dovrà essere reso evidente dal gestore con apposita cartellonistica informativa. Il contributo sarà introitato e gestito direttamente dal gestore.
2. I proventi, di cui al punto precedente, saranno destinati al finanziamento dell'attività di gestione nonché a specifici progetti comunali individuati dalla Giunta Comunale di anno in anno, anche su proposta del gestore e comunque sentito il suo parere.
3. Con separato atto di Giunta Comunale verranno inoltre definiti gli orari di apertura del CdRi;
4. Dall'attività del CdRi non può derivare alcuna attività di lucro, né vantaggi diretti o indiretti derivanti dalla gestione dello stesso.

ART. 9 - MONITORAGGIO ATTIVITA'

1. All'interno del CdRi devono essere adottate idonee procedure di contabilizzazione dei beni movimentati, per consentire il monitoraggio dell'attività, anche con riferimento agli eventuali contributi introitati. Le informazioni relative ai beni in entrata/uscita, alla tipologia, alla movimentazione, ect. devono essere trasmessi annualmente al Comune titolare.

ART. 10 – SPESE DI GESTIONE

1. I costi per utenze, manutenzioni ed eventuale vigilanza sono a carico del comune.
2. I costi per la conduzione dell'attività, comprese le pulizie, sono a carico del soggetto gestore.
3. Il gestore fa fronte ai costi:
 - a. con risorse proprie, anche provenienti da contributi specificamente raccolti nell'ambito delle proprie attività sociali e statutarie;
 - b. a mezzo del contributo da corrispondersi in fase di prelievo di cui all'art. 8 c. 1;
 - c. in via residuale ed eventuale, con contributi comunali nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le modalità che potranno essere successivamente definite dalla Giunta Comunale nell'ambito della convenzione relativa all'affidamento della gestione del CdRi.

ART. 11 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Con uno o più provvedimenti la Giunta Comunale definisce:
 - a. I criteri per l'individuazione del soggetto gestore (articolo 7 c. 1) e i contenuti essenziali della convenzione;
 - b. Gli orari di apertura del CdRi.
2. Con uno o più provvedimenti la giunta comunale può definire:
 - a. L'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 c. 1, del contributo che l'utenza deve corrispondere in fase di prelievo e i criteri che regolano il medesimo;
 - b. I criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo comunale di cui all'articolo 10 c. 2 lett. c, ferma restando la residualità e l'eventualità dello stesso;
 - c. Limitazioni al numero massimo di conferimenti e prelievi per ciascun conferitore/utente;

- d. ogni ulteriore dettaglio operativo che possa risultare idoneo a migliorare il funzionamento del CdRi, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento.

ART. 12 - NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 comma 1 del vigente Statuto Comunale.
2. Il presente regolamento è stato predisposto in conformità alle Linee guida regionali, approvate con Deliberazione della Giunta regionale n.1454/2017 s.m.i. e alla deliberazione 2234/2018 s.m.i..
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, ed in particolare alle Linee Guida regionali vigenti.
4. E' demandata alla Giunta comunale, con appositi successivi atti, la definizione delle modalità organizzative del servizio per la migliore gestione del CdRi, nell'ambito dei principi/indirizzi espressi nel presente regolamento.